



COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Piazza A. Locatelli, 1 - C.A.P. 24060 - PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. Centralino 035/42.76.211 - FAX 035/95.35.18

Tel. Ufficio Tecnico 035/42.76.225 oppure 035/42.76.204

e-mail: uff.tecnico.1@comune.carobbio.bg.it oppure uff.tecnico.2@comune.carobbio.bg.it

Sito Internet: www.comune.carobbio.bg.it - Partita Iva e Codice Fiscale 00247620164

- UFFICIO ICI -

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 31.03.2008 CON DELIBERAZIONE NR. 09

**TESTO MODIFICATO ED APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA
SEDUTA DEL 06.04.2009 CON DELIBERAZIONE N°24
A SEGUITO DI MODIFICHE (in neretto corsivo) INDICATE DAL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON ATTO DEL DICEMBRE 2008.**

INDICE

<u>Art. 1</u>	Ambito di applicazione e scopo del regolamento	pag. 3
<u>Art. 2</u>	Presupposto dell'imposta	pag. 3
<u>Art. 3</u>	Definizione di fabbricati e aree	pag. 3
<u>Art. 4</u>	Soggetti passivi	pag. 3
<u>Art. 5</u>	Soggetto attivo	pag. 4
<u>Art. 6</u>	Base imponibile	pag. 4
<u>Art. 7</u>	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 5
<u>Art. 8</u>	Esenzioni	pag. 6
<u>Art. 9</u>	Riduzione e detrazione dell'imposta	pag. 6
<u>Art. 10</u>	Terreni agricoli	pag. 8
<u>Art. 11</u>	Versamenti e dichiarazioni	pag. 8
<u>Art. 12</u>	Accertamento	pag. 10
<u>Art. 13</u>	Attività di controllo	pag. 10
<u>Art. 14</u>	Funzionario responsabile	pag. 11
<u>Art. 15</u>	Riscossione coattiva	pag. 12
<u>Art. 16</u>	Rimborsi	pag. 12
<u>Art. 17</u>	Sanzioni ed interessi	pag. 12
<u>Art. 18</u>	Contenzioso	pag. 12
<u>Art. 19</u>	Disposizioni finali	pag. 13

Art. 1
Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52, comma 1 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Scopo del presente regolamento consiste nel conseguire un maggiore livello di efficienza impositiva attraverso la migliore definizione della base imponibile e la semplificazione degli adempimenti e del procedimento di accertamento nonché attraverso il miglioramento del rapporto tra pubblica amministrazione e contribuente.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e' diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3
Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per **fabbricato** si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione;
 - b) per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. L'art. 36 comma 2 del D.L. 223 del 04.07.2006 convertito dalla L. 248 del 04.08.2006 ribadisce che "un'area e' da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo".

Art. 4
Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario.

3. In caso di immobile di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 C.C. se esercitato.
 4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
5. **(ABROGATO)**

Art. 5
Soggetto attivo

1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio del Comune. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 2 dei quali il Comune e' proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 4 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 6
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui all'articolo 2.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita e' stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento

del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. Fermo restando quanto al precedente comma 4, la Giunta Comunale può determinare periodicamente i valori di riferimento minimi delle aree fabbricabili distinte per zone omogenee ai fini di facilitare l'adempimento fiscale del contribuente e l'attività di verifica dell'Ufficio ICI. Tali valori non sono vincolati e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi. In presenza di perizie di stima, ovvero di atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, l'approvazione dei valori minimi di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale, non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiorata imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
6. I valori di cui al precedente comma 5, potranno essere variati periodicamente con nuova delibera di Giunta Comunale adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati;
7. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, la base imponibile e' data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Dell'ultimazione dei lavori, deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale, così come previsto dal Testo Unico in materia edilizia.
8. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, della quale deve essere data comunicazione scritta al competente Ufficio. Conseguentemente la superficie dell'area fabbricabile, ai fini impositivi, è ridotta in percentuale dello stesso rapporto esistente tra la volumetria/superficie della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato e la volumetria/superficie complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato.
9. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della ex Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione la base imponibile e' data dal solo valore dell'area.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento in applicazione dell'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e s.m.i.

Art. 7

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Il competente organo comunale, con l'atto di determinazione delle aliquote, oltre alle aliquote ridotte e/o agevolate per i casi previsti dalla normativa generale e dal presente regolamento, determina l'importo delle detrazioni e/o riduzioni d'imposta in aumento rispetto alle previsioni di legge.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui al comma 1.

Art. 8 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - b) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - c) i terreni agricoli, essendo il territorio comunale compreso in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.504/92;
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. La riduzione del 50% dell'imposta di cui all'articolo 8, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
 - a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
 - b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della ex legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - c) il fabbricato non può essere utilizzato se non dopo l'ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
2. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale, su perizia giurata e asseverata a carico del proprietario, con allegata idonea documentazione.
 5. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabilità o di inagibilità è accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, accertamento che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso infruttuosamente tale termine, l'istanza sarà intesa come tacitamente accolta;
 6. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 446/97, l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta (genitori/figli) a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza e dimorino abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Tale assimilazione, opera limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell'agevolazione. Nel citati casi di assimilazione all'abitazione principale, oltre all'aliquota ridotta viene riconosciuta anche la detrazione d'imposta prevista per l'abitazione principale dal Comune.
 7. Il soggetto passivo interessato, di cui al comma 6, dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell'aliquota ridotta e/o anche della detrazione d'imposta mediante apposita autocertificazione da presentare l'Ufficio ICI su moduli dallo stesso predisposti. L'autocertificazione ha effetto solo dopo la presentazione all'Ufficio ICI del Comune e per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata I.C.I., il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'agevolazione. L'Ufficio ICI provvederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.
 8. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 (a titolo esemplificativo: garage, box, posto auto, cantina) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole ed esclusivo a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare (ovvero limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria), alle seguenti condizioni:
 - a) che la pertinenza, anche se collocata in una diversa particella catastale, insista sul territorio comunale e non risulti asservita ad altra unità appartenente al medesimo od altro soggetto;

- b) che il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario dell'abitazione nella quale abitualmente dimora e possiede la residenza anagrafica, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario della pertinenza.
9. L'assimilazione di cui al comma precedente consente di beneficiare dell' aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, se deliberata, e di detrarre dall'imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
10. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal d.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i casi di abitazione principale contemplati per espressa previsione di legge o di regolamento.

Art. 10 Terreni agricoli

1. I terreni agricoli ubicati nel Comune sono esenti dall'imposta, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'Art. 15 della Legge 27/12/1977, n. 984 (Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993).

Art. 11 Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso, deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, siano precisati i nominativi degli altri contitolari, non vi sia evasione di imposta ed il versamento sia eseguito nei termini. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

4. (ABROGATO).

5. Nel caso della fattispecie di cui ai precedenti punti 3 e 4, gli interessati dovranno presentare apposita comunicazione all'Ufficio ICI.
6. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione e' compreso il Comune, ovvero: su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune; direttamente presso la tesoreria medesima; tramite sistema bancario; oppure tramite modello F24, ove tale forma di versamento si prevista per Legge. Gli importi sono arrotondati all'euro, secondo le norme contabili di arrotondamento.
7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta dovuta per l'intero anno risulta inferiore ad € 2,00. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono sempre essere eseguiti.
8. Per le variazioni che intervengono dalla data del 1 gennaio 2007, ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 53 dell' art. 37 del D.L. 223/2006 e del comma 161 dell' art. 1 della Legge 296/2006, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I. di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92.
9. In ogni caso, per le fattispecie di cui al precedente comma, permane l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/92, in presenza di casi di riduzione di imposta e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall' articolo 3 bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informativo. A titolo puramente esemplificativo si elencano i casi più frequenti ancora assoggettati all'obbligo di presentazione della dichiarazione:
 - a) presenza di riduzioni d'imposta;
 - b) trasferimento di proprietà o costituzione di altro diritto reale su aree fabbricabili e modifica del valore venale delle stesse;
 - c) contratti di locazione finanziaria immobiliare,
 - d) atti di concessione amministrativa su beni demaniali,
 - e) inagibilità o inabitabilità di fabbricati,
 - f) valore contabile per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per tutti i casi in cui permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, il termine previsto coincide con quello relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all' anno in cui ha avuto inizio il possesso dell'immobile oppure siano intervenute le variazioni previste.
- 11.(SOSTITUITO) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento**

dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

12. In caso di decesso del contribuente, gli eredi possono effettuare il versamento dell'imposta nel termine di sei mesi dalla data del decesso. Verrà in ogni caso considerato valido il versamento effettuato alle normali scadenze a nome del deceduto, a condizione che risulti versato l'esatto ammontare dell'imposta dovuta.

Art.12 Accertamento

1. Il Comune, entro i termini massimi previsti dalle legge, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997.
4. Oltre alle sanzioni, al maggior tributo ed agli interessi - quando dovuti - contestualmente agli avvisi di accertamento, o di irrogazione delle sanzioni, vengono addebitate al contribuente le spese sostenute per la notifica di tutti gli atti inerenti.
5. Non si fa luogo all'emissione di avvisi di accertamento se se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi € 15,00.

Art. 13 Attività di Controllo

1. *(MODIFICATO) All'inizio dell'anno il Funzionario responsabile definisce il programma dell'attività di controllo da effettuare, stabilendo, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza, le categorie o i gruppi omogenei di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica, tenendo conto degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili e delle capacità operative dell'Ufficio ICI.*
2. L'attività di controllo può essere effettuata:
 - a) con utilizzazione diretta della struttura comunale. In questo caso la Giunta Comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie di immobili, nonché della complessità delle singole operazioni accertative. In tale caso può essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da un minimo del 1% ad un massimo

del 2% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà la misura ed i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;

- b) con affidamento dell'incarico a ditta esterna, nel rispetto del regolamento per l'affidamento di incarichi esterni. Delle relative linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato, in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un compenso incentivante da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell'1% del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto, fisserà i criteri per l'assegnazione di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello stesso.
- 3. La Giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
- 4. I controlli sono finalizzati al recupero della evasione tributaria e vengono effettuati sulla base di criteri annualmente impartiti dalla Giunta Comunale.

Art. 14 **Funzionario responsabile**

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
- 2. In particolare, il Funzionario Responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) provvede a trasmettere controdeduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
 - f) esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
 - g) verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Art. 15
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 6 dell'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 16
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene concesso esclusivamente con la presentazione di apposita richiesta da parte del contribuente utilizzando anche gli appositi moduli predisposti dall'ufficio ICI.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dovuto non risulta superiore ad €5,00.
4. Le somme richieste al Comune ai fini del rimborso ICI, quando dovuto, possono essere compensate, ex art. 1241 C.C., con le somme dovute dai contribuenti interessati a titolo di ICI, previo assenso e quantificazione dell'importo da compensare da parte del Comune.

Art. 17
Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni amministrative e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario Responsabile nelle misure previste dalla legge.
2. A seguito di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta, o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione, si applica la sanzione amministrativa di € 150,00 per ogni unità immobiliare.
3. La contestazione delle violazioni di cui al presente articolo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, fatte salve eventuali ulteriori proroghe di legge.

Art. 18
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 19
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008. Successivamente è da intendersi abrogato il precedente *“Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”*, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22, in data 21.04.2006

2. Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e negli altri regolamenti comunali, nonché alle disposizioni di Legge vigenti.